



COMUNE DI BARESSA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Is Tellaias n. 6 - CAP 09090 Baresa (Or)

P. IVA 00381650951 - C.F 80030310959

☎ 0783-930049 Fax 0783-930118 - e-mail municipale@comune.baresa.or.it

Pec: amministrativo@pec.comune.baresa.or.it

Prot. n. _____ del 08.11.2017

ORDINANZA N. 18 / 2017

OGGETTO: Ordinanza di sequestro sanitario per sospetta febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – Corona Stefano.

IL SINDACO

VISTA la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASSL di Oristano, Prot. PG/2017/377485 in data 02.11.2017, pervenuta in data 07/11/2017, prot. n. 4780, relativamente al sospetto di un focolaio di febbre catarrale degli ovini (BLUE TONGUE) nell'allevamento presente nell'azienda ubicata in agro di Baresa, loc. "Sa Roia Manna", identificata col codice n. IT012OR026, con sede legale in Baresa, Via S. Antonio 6 della quale è proprietario il Sig. CORONA STEFANO, nato a S. Gavino Monreale il 23.09.1973 e residente in Baresa in Via Don Sturzo 22;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato Con D.P.R. n.320 del 08.02.1964;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n. 216 a sue m. e i.;

VISTO il D.L.vo 31 Marzo 1998 n. 112;

VISTO il D.L.vo 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento CE n. 1069/2009;

VISTA la Decisione 003/218/CE del 27 Marzo 2003;

VISTO il T.U. Enti Locali 267/2000;

VISTO il D.L.vo 9 Luglio 2003 n. 225;

VISTO il Dispositivo Dirigenziale DGSAF prot. n. 6478 del 10 marzo 2017 recante "Febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) – Misure di controllo ed eradicazione per contenere la diffusione del virus della Blue Tongue sul territorio nazionale";

RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione dell'epidemia,

ORDINA

Al Sig. Corona Stefano, nato a S. Gavino Monreale il 23.09.1973 e residente in Baresa in Via Don Sturzo 22, proprietario dell'allevamento identificato col codice n. IT012OR026 ubicato in località "Sa Roia Manna", agro di questo Comune e con sede legale in Via S. Antonio 6; con decorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

- 1) il sequestro cautelativo sanitario dell'allevamento citato in premessa;
- 2) Censimento ufficiale degli animali, con indicazione, per ciascuna specie, del numero degli animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo, all'aggiornamento settimanale del censimento tenendo conto degli animali nati o morti nel periodo di sospetto;
- 3) Sia attivata un'indagine epidemiologica da parte del veterinario ufficiale in collaborazione con il proprietario degli animali;

- 4) il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore in collaborazione con il servizio veterinario della ASSL;
- 4) Divieto di spostare dall'azienda gli animali censiti e animali di altra specie senza autorizzazione del veterinario ufficiale;
- 5) Isolamento degli animali durante le ore di attività dai vettori se disponibili le attrezzature a locali per applicare tale misura;
- 6) Trattamento degli animali e nei dintorni dei fabbricati, con sostanze insetticida autorizzate, in particolare nei siti di riproduzione dell'insetto vettore, con la frequenza stabilita dall'autorità sanitaria;
- 7) Divieto di introdurre in azienda animali di tutte le specie recettive da altri allevamenti;
- 8) Divieto di spostamento per macellazione degli animali recettivi presenti in azienda senza il previsto Modello 4 (foglio rosa) vidimato dal Veterinario;
- 9) Divieto di trasportare fuori dall'azienda foraggi, attrezzi, letame ad altre materie ed oggetti, atti alla propagazione della malattia;
- 10) Isolamento degli animali malati e sospetti dai sani e custodia da parte dei detentori degli animali morti in attesa degli ulteriori provvedimenti;
- 11) Le disposizioni rimarranno in vigore in caso di conferma della malattia o fino a che il sospetto di malattia non sia stato escluso;

Le infrazioni all'ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88. per la infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.L.L.SS., approvato con R.D. 27.07.1934. n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a €2582,27.

Fuori dai casi più sopra previsti i contravventori alle disposizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08.02.54. n. 320, sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 9.296,22.

In caso di inosservanza saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza che notificata al proprietario e/o detentore interessato, entra immediatamente in vigore.

I VV.UU, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.



**Il V. Sindaco
Cau Alberto**

Cau Alberto

Copia della presente ordinanza è notificata al detentore degli animali.

Inoltre viene pubblicata all'albo per 15 giorni consecutivi e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

Copia della presente è trasmessa: All'Albo Pretorio;

Al Comando Polizia Locale - SEDE;

Alla RAS – Assessorato Regionale Igiene e Sanità e A.S. – Servizio della Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare san.dgsan@pec.regione.sardegna.it

Alla Procura della Repubblica c/o Tribunale – Oristano

Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Oristano

Alla stazione dei Carabinieri di Gonnosnò

All'ASSL Oristano - Servizio Veterinario –

Alla ASSL Oristano – Distretto di Ales – Servizio Veterinario -ALES

Al Comando Polizia Stradale –ORISTANO-

Al Comando Stazione Corpo Forestale e VV.AA. –ALES-

Ai Sindaci dei Comuni confinanti